



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 64 del 13.04.2017, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare gli artt. 3 e 11 che riconoscono agli “Enti gestori” un ruolo attivo nella diffusione e promozione della lingua italiana nel mondo e s.m.i.;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 3 del 31.07.2020, recante “Corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative scolastiche all’estero a cura degli enti gestori/promotori”;

VISTO il Decreto n. 2648 del 22.02.2021 con il quale è stata data attuazione alla suddetta Circolare Ministeriale n.3 del 31.07.2020 e con il quale sono stati individuati i criteri per l’assegnazione dei contributi agli enti gestori per le iniziative di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana ai sensi del D. Lgs. 64/2017 a valere sul capitolo 3153 nonché le modalità di erogazione degli stessi;

CONSIDERATO che il perdurare dell’emergenza pandemica non consente l’attuazione di tutte le disposizioni prescritte dalla Circolare Ministeriale n. 3 del 31.07.2020 né di quelle individuate nel Decreto n. 2648 del 22.02.2021, a seguito del forte impatto negativo sulle industrie culturali;

RITENUTO quindi necessario apportare alcune modifiche, rispetto a quanto già stabilito nel Decreto n. 2648 del 22.02.2021 e per il solo esercizio in corso, che riguarderanno il punto 3 e 4 dell’articolo 4 - Natura, importo ed erogazione del contributo.

D E C R E T A

1. L’Art. 4 punto 3 del decreto 2648 viene annullato e sostituito con la seguente formulazione:

Per l’esercizio finanziario 2021, considerato come periodo di transizione dall’applicazione della Circolare 13/2003 all’applicazione della Circolare 3/2020 e data la situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, il contributo assegnato dal MAECI a valere sul capitolo 3153 non potrà superare il 95% del totale delle spese ammissibili del progetto. Come previsto dagli Artt. 4.4 e 4.5 della Circolare 3/2020, i soggetti richiedenti sono invitati a concorrere ai costi delle iniziative attraverso risorse proprie che coprano almeno il 5% delle spese ammissibili e, quindi, del costo totale del progetto.

2. L’Art. 4 punto 4 viene integrato con la seguente opzione:

d) Le percentuali di erogazione della seconda e terza tranche potranno essere rispettivamente del 50% e del 10% sulla base di una richiesta motivata dall'Ente e supportata dal parere favorevole espresso dall'Ufficio diplomatico-consolare competente, verificata l'effettiva esigenza di liquidità dell'ente stesso.

3. Il punto 3 dell'art. 7 è soppresso.

Roma, 15 giugno 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Amb. Enzo Angeloni